

**Sezione:** SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

**Esito:** SENTENZA

**Numero:** 1091

**Anno:** 2015

**Materia:** RESPONSABILITA'

**Data pubblicazione:** 29/12/2015

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

composta dai seguenti magistrati

dott. Luciano Calamaro	Presidente
dott.ssa Angela Silveri	Consigliere
dott.Luigi Cirillo	Consigliere
dott.ssa Daniela Acanfora	Consigliere-rel.
dott.ssa Francesca Padula	Consigliere

ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

nel giudizio di appello iscritto al **n.32866** del ruolo generale dei giudizi, proposto dal dott. **BARRESI GIORGIO**, nato a Locri il 29 settembre 1950, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Mirigliani presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n.59

contro

il Procuratore Generale della Corte dei conti, legalmente domiciliato per la carica in Roma, via Baiamonti n.25

avverso

la **sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria n.317/2008**, pubblicata mediante deposito in segreteria in data 4 aprile 2008.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Uditi nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2015 il relatore cons. Daniela Acanfora, l'avv. Mirigliani ed il rappresentante della Procura Generale, nella persona del v.p.g. Luisa de Petris.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con un atto di citazione depositato in data 7 dicembre 2007, la Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale calabrese di questa Corte conveniva in giudizio il dott. Giorgio Barresi, in qualità di responsabile dell'Unità Operativa di endoscopia digestiva dell'ospedale di Locri (unitamente, per un'altra posta dannosa, ad un altro medico responsabile dell'U.O. di odontostomatologia), per chiederne la condanna al risarcimento del danno subito dall'A.S.L. n.9 di Locri (poi accorpata nell'A.S.L. di Reggio Calabria ai sensi dell'art.7 della L.R.n.9/2007) quantificato complessivamente in euro 73.316,22 (settantatremilatrecentosedici/22), oltre accessori e spese processuali.

La vicenda illecita è emersa a seguito di una vasta attività di indagine svolta dalla Compagnia di Locri della Guardia di Finanza (informativa del 16 dicembre 2004 - doc.n.1 della nota deposito atti n.1 P.R.), in ordine, tra le altre, all'impiego di apparecchiature elettromedicali.

Per quanto interessa questo giudizio (pagg.12-13 dell'informativa), si trattava

del sistema endoscopico pentax, la cui fornitura era avvenuta a seguito di gara a licitazione privata, approvata con la deliberazione del Direttore Generale p.t. dell'ASL n.769/00 del 22 maggio 2000 (doc.n.39 nota deposito atti n.1 P.R.), aggiudicata alla ditta "Tresan sud" s.r.l.

L'apparecchio veniva collaudato in data 24 ottobre 2000 (doc.n.40 nota n.1 P.R.) e pagato alla ditta fornitrice con mandato n.2094 del 23 marzo 2001, di lire 152.360.000, importo questo comprensivo, oltre che dell'apparecchiatura, di tutta la fornitura (doc.n.43 nota deposito atti n.1 P.R.).

Dal verbale delle operazioni compiute il giorno 11 marzo 2004 (doc.n.44 nota deposito atti n.1 P.R.) il sistema endoscopico risultava essere stato utilizzato soltanto due volte il 29 novembre 2000 ed in quel verbale il dott. Barresi dichiarava quanto segue: *"In atto la metodica endoscopica non viene effettuata presso questo centro, per mancanza di personale medico adeguato. Per tale motivo ho già fatto richiesta, contattando personalmente un ecografista perché al più presto questa metodica possa essere riattivata"*.

In sede di indagini, il sanitario consegnava, in allegato alla nota datata 23 aprile 2004, di riscontro ad una richiesta di notizie e documentazione avanzatagli dalla Guardia di Finanza, una sua comunicazione, datata 5 gennaio 2004, priva di numero di protocollo in uscita e degli estremi di ricezione dell'ufficio destinatario, contenente la sua richiesta di personale medico con esperienza ecografica, evidenziando che, nelle more, l'attività endoscopica era stata sospesa (docc.n.45-46).

Il dott. Barresi si costituiva nel giudizio di primo grado con una memoria depositata in data 20 dicembre 2007, col patrocinio dell'avv. Raffaele Mirigliani.

La sentenza di prime cure ha respinto l'eccezione d'inammissibilità della domanda attrice e ha dichiarato inammissibile l'eccezione di prescrizione, sollevate dal convenuto.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto provata la grave colpevolezza della condotta *contra ius* tenuta dal predetto nella vicenda, osservando che il mancato utilizzo dell'apparecchiatura *"non fu mai segnalato dal dott. Barresi ai vertici aziendali"*, dal momento che, tra i doveri di servizio del dirigente, *"rientrava anche quello di garantire non solo la custodia, ma anche l'uso dei beni in dotazione secondo la destinazione per la quale gli erano stati assegnati"* (pag.10).

Invero, si legge nella sentenza, *"una tempestiva comunicazione circa il mancato e il non ottimale impiego del bene con la indicazione delle relative cause"* avrebbe impedito *"ogni più opportuna decisione organizzativa e funzionale volta a scongiurare il rischio di un inopinato disservizio oltre che quello di una perdita patrimoniale dovuta al non uso dell'apparecchiatura"* (pag.10), in quanto i vertici aziendali avrebbero a quel punto dovuto risolvere il problema *"o mediante l'assegnazione al reparto di un medico ecografista, oppure decidendo di impiegare l'apparecchiatura presso un altro plesso sanitario"* (pag.11).

La sentenza ha rimarcato, altresì, la circostanza che la relazione di servizio fu redatta soltanto il 23 aprile 2004, allorquando erano già iniziate le indagini della Guardia di Finanza; che anche la precedente nota del 5 gennaio 2004 – peraltro sprovvista del numero di protocollo in partenza e degli estremi di avvenuta ricezione – era stata redatta dal Barresi a distanza di oltre tre anni dall'ultimo utilizzo dell'apparecchiatura.

La statuizione di prime cure ha negato rilevanza alla tesi difensiva secondo

cui l'attività medica è connotata da ampia discrezionalità tecnica, dunque non sindacabile, per cui una valutazione basata sui dati medico-scientifici sconsigliava l'uso dell'apparecchiatura, tenuto conto della contraddittorietà con l'argomentazione secondo cui questa era invece efficace per la prevenzione delle patologie dell'apparato digerente, anche se di fatto non utilizzata per carenze d'organico e disfunzioni organizzative.

Nel contempo, acclarata la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della contestata responsabilità del dott. Barresi nella vicenda, il danno risarcibile è stato ridotto nella misura del 50% di quello accertato, dunque euro 36.658,11 (trentaseimilaseicentocinquantotto/11), in considerazione dell'avvenuta acquisizione del bene al patrimonio aziendale, il cui valore è stato calcolato in via equitativa.

Con atto di appello depositato in data 4 luglio 2008, ritualmente e tempestivamente notificato il dott. Barresi, conferendo patrocinio legale all'avv. Raffaele Mirigliani, ha interposto gravame avverso la decisione della Sezione giurisdizionale calabrese, richiamando, anzitutto, tutte le deduzioni, difese ed eccezioni esposte nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado.

Deduce che la sentenza non ha adeguatamente valutato l'insussistenza dei presupposti, soggettivi ed oggettivi, della responsabilità amministrativa ascrittagli, ma si sarebbe limitata ad aderire "acriticamente" (pag.3), alle tesi espresse dalla Procura Regionale.

Al riguardo sostiene che *"il presunto minor uso dell'apparecchiatura è derivato dalla carenza di personale medico dotato della necessaria esperienza ecografia-circostanza che ...ha sempre portato a conoscenza dei vertici dell'ASL (chiedendo costantemente l'assegnazione di endoscopista) e che, comunque, non può essere a lui addebitata.*

*A ciò si aggiunga, inoltre, la cronica e ben nota assenza di personale amministrativo addetto alla registrazione dei pazienti sottoposti all'esame eco endoscopico: l'appellante, infatti, si è trovato ad operare in un contesto nel quale era carente anche il personale amministrativo addetto alla registrazione dei pazienti che si sottoponevano all'esame endoscopico.*

*Ragion per cui, in tale contesto, non può ritenersi certo e definitivo il dato emergente dalle indagini svolte dalla polizia giudiziaria e, ripetesì, a criticamente recepite nella sentenza impugnata che, peraltro, lo pone a fondamento dell'assunta responsabilità amministrativa "(pag.5).*

Il dott. Barresi ripropone anche la tesi difensiva, già esposta in primo grado, relativa alla sussistenza di un ampio margine di discrezionalità tecnica in ordine all'utilizzo delle apparecchiature elettromedicali.

Ancora, sostiene la mancanza della colpa grave in quanto *"non si può pretendere di risolvere tutti gli aspetti problematici della sanità pubblica e della sua gestione operando indagini sommarie tramite la Guardia di Finanza ed incolpando di responsabilità amministrativa i sanitari addetti alle singole unità operative, senza indagare il contesto soggettivo ed oggettivo in cui gli stessi sono venuti ad operare"* (pag.5).

Rileva, altresì, la carenza di prova in ordine al danno che, quand'anche sussistente, sarebbe stato quantificato con criteri del tutto sommari ed illogici, dal momento che anche le *"valutazioni equitative devono avere una base di concludenza"*, altrimenti *"si arriva a valutazioni meramente arbitrarie"* (pag.6).

In ogni caso, sostiene che dovrebbe considerarsi il concorso concausale di tutti gli altri soggetti (direttore generale, direttore sanitario ecc.) che avevano il

dovere di vigilare sulla gestione ospedaliera; in via ancora più gradata, chiede che venga esercitato il potere riduttivo.

La Procura Generale ha depositato l'atto conclusionale in data 17 novembre 2014, osservando che la tesi dell'appellante, secondo cui l'esiguo uso dell'apparecchio sarebbe dovuto alla carenza di personale medico, peraltro neanche comprovata, *“non cancella il grave disinteresse mostrato dal ricorrente rispetto ad una situazione gestionale che egli, in quanto responsabile del reparto, aveva il dovere di denunciare tempestivamente ai vertici aziendali”* (pag.3).

Neanche può valere, sempre secondo la Procura Generale, il richiamo alla discrezionalità tecnica, perché il dott. Barresi non risulta aver compiuto alcuna valutazione in ordine alle modalità di scelta dell'apparecchiatura, dandone doverosa comunicazione ai vertici aziendali; infine, rileva che la censura in ordine alla quantificazione del danno è inammissibile in quanto è stata dedotta in termini assolutamente generici.

In conclusione, la Procura Generale chiede che l'appello venga respinto con la conseguente condanna alle spese del doppio grado.

In data 12 novembre 2014 il dott. Barresi ha depositato un'istanza (sottoscritta sia personalmente che dall'avv. Mirigliani) in cui ha chiesto la definizione del giudizio in applicazione dell'art.1, comma 231 e segg., della l.n.266/2005, mediante il pagamento di una somma pari al 10% del danno quantificato in sentenza, considerando a tal fine *“la particolarità del caso e tutte le circostanze lumeggiate nell'appello, anche ai fini di stabilire un adeguato termine per l'eventuale versamento”*.

L'istanza è stata accolta da questa Sezione di appello con il decreto n.98/2014, depositato in data 1° dicembre 2014 determinando la somma da pagare nella misura del 30% dell'importo della condanna e cioè in complessivi euro 14.637,73 (quattordicimilaseicentotrentasette/73); ha inoltre disposto il pagamento della somma di euro 507,65 (cinquecentosette/65), a titolo di spese del giudizio di primo grado; nel contempo ha assegnato il termine 60 (sessanta) giorni decorrente dalla comunicazione del presente decreto e quello ulteriore di 30 (trenta) giorni dal versamento, per il deposito nella segreteria di questa Sezione, in originale, delle ricevute attestanti i pagamenti; infine, ha fissato la nuova udienza di discussione per il giorno 9 giugno 2015.

In data 3 giugno 2015 il difensore, avv. Mirigliani, ha prodotto, a mezzo pec, un'istanza di rinvio, motivata sia dalle gravi condizioni di salute in cui versava il suo assistito, sia dalla circostanza che, essendo titolare il medesimo di un credito insoddisfatto, accertato con sentenza passata in giudicato, nei confronti dell'A.S.L. di Locri (ora A.S.P. di Reggio Calabria) per una somma di gran lunga superiore, aveva avanzato un'istanza di compensazione rimasta ancora priva di riscontri ( ha allegato al riguardo una lettera di dimissione ospedaliera datata 15 maggio 2015 e la sentenza del Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Locri n.2793/2013).

L'udienza del 9 giugno 2015 (non comparso l'appellante) è stata poi rinviata d'ufficio, con ordinanza ex art.176, comma 2, c.p.c, alla data odierna per un impedimento del relatore.

L'estratto del verbale è stato comunicato all'avv. Mirigliani a mezzo pec, in data 1° luglio 2015.

Nella pubblica udienza odierna l'avv. Mirigliani ha, in via pregiudiziale, depositato un atto di formale diffida e costituzione in mora, che risulta

trasmesso a mezzo pec (affarilegali.asprc@certificatamail.it) all'Ufficio Affari Legali dell'A.S.P. di Reggio Calabria in data 16 settembre 2015, diretto ad ottenere la compensazione del credito vantato nei confronti dell'Azienda "per decreto ingiuntivo passato in giudicato", il cui ammontare viene indicato in euro 46.096,75, con il debito di euro 14.637,73 scaturente dal decreto n.98/2014.

Pertanto, il difensore ha ribadito l'esigenza di un rinvio della discussione per consentire al suo assistito di poter ottenere la predetta compensazione ovvero, comunque, di poter incassare il credito vantato nei confronti dell'Azienda sanitaria *de qua*, al fine di procedere poi al pagamento della somma dovuta.

Nel merito, nel riportarsi all'appello, ne ha confermato integralmente i motivi ed ha insistito affinché venga accolto con ogni conseguenza di legge.

Il v.p.g. de Petris si è opposta all'istanza di rinvio, se motivata dalla compensazione credito-debito, osservando che la l.n.266/2005 prevede quale condizione per la definizione l'avvenuto "pagamento"; un'eventuale compensazione potrebbe, al più, a suo avviso, effettuarsi in sede di esecuzione della sentenza, ove venisse respinta, in tutto o in parte, l'impugnativa; ha rimesso invece al Collegio la decisione in relazione all'eventuale rinvio della causa per le precarie condizioni di salute dell'appellante.

Nel merito, si è integralmente riportata all'atto conclusionale, insistendo affinché il gravame venga respinto.

La causa è passata in decisione.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

In via del tutto pregiudiziale, il Collegio ritiene che l'istanza di rinvio, già avanzata per iscritto il 3 giugno 2015 per la precedente udienza fissata per il 9 giugno 2015, poi rinnovata, in forma soltanto orale, dall'avv. Mirigliani nell'udienza odierna, non possa trovare un favorevole accoglimento.

Invero, essa è motivata dall'esigenza di soddisfare il debito del suo assistito nei confronti dell'A.S.L. n.9 di Locri (oggi A.S.P. di Reggio Calabria), traente titolo dal decreto emesso da questa Sezione n.98/2014, con un credito che il medesimo vanterebbe nei confronti della medesima a seguito di un preteso giudicato formatosi su una vicenda processuale inerente ad una controversia in materia di lavoro.

Orbene, in disparte la mancanza di elementi documentali atti a comprovare tale invocato giudicato, va rilevato che in ogni caso la compensazione, quale modo di estinzione di un'obbligazione diverso dall'adempimento previsto dal codice civile (art.1241 e segg. c.c.), non può utilmente trovare ingresso per dare esecuzione al predetto decreto n.98/2014.

Quanto sopra, ove si consideri il chiaro tenore letterale della l.n.266/2005 laddove, al comma 231 dell'art.1, prevede, quale condizione per la definizione del giudizio, che sia intervenuto il "pagamento", termine che si riferisce esclusivamente ad un esborso in numerario.

Nel contempo, va osservato che risultano del tutto irrilevanti al fine del richiesto rinvio, situazioni peraltro eventuali – in quanto assolutamente non dimostrate - di carenza di liquidità in cui verserebbe il Barresi, connesse anche alle sue precarie condizioni di situazione.

Pertanto, l'istanza è respinta.

Tanto premesso in ordine all'istanza di rinvio, il Collegio, accertata la

tempestività del gravame ed la regolare instaurazione del contraddittorio processuale, passa ad esaminarne nel merito i motivi.

Con la prima doglianza, il dott. Barresi sostiene che gli elementi costitutivi della sua responsabilità non sarebbero stati adeguatamente provati dall'organo requirente contabile e che, quindi, la sentenza avrebbe aderito "*acriticamente*" alla prospettazione attrice.

Orbene, dall'informativa della Compagnia di Locri della Guardia di Finanza del 16 dicembre 2004 (pagg.12-13) emerge che, a seguito delle operazioni compiute presso l'Unità Operativa di endoscopia nel marzo dello stesso anno, si era riscontrato che l'apparecchiatura elettromedicale *de qua* era stata impiegata, dal momento dell'acquisto alla data delle indagini, solo per due volte, nel mese di novembre 2000 (precisamente il giorno 29).

L'appellante, nell'odierno gravame, contesta del tutto apoditticamente detta circostanza, non avendo fornito in primo grado, in applicazione del combinato disposto degli artt.2697 c.c. e 115 c.p.c., validi elementi idonei a confutarla, nel contempo sostenendo, in termini che risultano del tutto contraddittori, che, in ogni caso, il mancato impiego del sistema endoscopico sarebbe stato causato dalla carenza di personale medico ed anche amministrativo.

Inoltre, ripropone la difesa, già avanzata in primo grado, in ordine al connotato discrezionale della scelta inerente all'impiego dell'apparecchiatura, in quanto tale non sindacabile da questa Corte dei conti.

In ordine a tale ultima difesa, va ribadito quanto già giustamente osservato nella sentenza impugnata, ovvero che la disposizione recata dall'art. 1, comma 1, della l.14 gennaio 1994, n.20 come sostituito dall'art.3 del d.l. 23 ottobre 1996, n.543 convertito dalla l. 20 dicembre 1996, n.639, laddove prevede l'"*insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali*" limita il sindacato del giudice contabile all'accertamento, con giudizio esclusivamente *ex ante*, del rispetto del limite esterno - individuato utilizzando i dati obiettivi che sulla base dell'esperienza comune e amministrativa attengono alla materia e alla funzione che in essa l'atto è destinato a svolgere - costituito dall'intrinseca ragionevolezza dell'azione amministrativa, secondo i parametri costituzionali di imparzialità e buon andamento ex art.97 Cost., che racchiudono quelli dell'economicità e dell'efficacia.

Tale orientamento interpretativo ha ricevuto il pieno avallo delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, che nell'affermare che la Corte dei conti "*può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente pubblico*" (n.33/2001, *in terminis* n.6851/2003), ha poi puntualizzato espressamente che il limite del sindacato va posto "*in correlazione con l'art. 1, co. 1°, l. 7 agosto 1990, n. 241, il quale stabilisce, in via generale, che l'esercizio dell'attività amministrativa deve ispirarsi a criteri di economicità e di efficacia. In virtù di tale specifica previsione, detti criteri, che costituiscono specificazione del più generale principio sancito dall'art. 97, co. 1°, Cost., hanno acquistato dignità normativa, assumendo rilevanza sul piano della legittimità (e non della mera opportunità) dell'azione amministrativa*" (n.7024/2006, *in terminis*, n.18757/2008, 10069/2011, n. 1979/2012, n.4283/2013).

Pertanto, la doglianza è infondata in quanto la prospettazione della Procura Regionale della contestata responsabilità non investe in alcun modo il merito dell'attività medica, nella scelta in ordine alle modalità di impiego dell'apparecchiatura endoscopica *de qua*, bensì soltanto la diseconomicità e l'irragionevolezza di lasciarla a lungo inutilizzata.

Il dott. Barresi contesta, poi, la grave colpevolezza della condotta da lui tenuta nella vicenda, questa invece incontrovertibilmente dimostrata.

Infatti, dopo l'acquisto dell'apparecchiatura nel 2000, ha omesso per anni di segnalare ai vertici aziendali il suo mancato utilizzo e le relative cause, al fine di consentire loro di adottare le opportune decisioni per garantirne un proficuo ed economico impiego.

Al contrario, sono proprio le sue doglianze ad essere avulse da tale contesto fattuale; infatti, nel vano tentativo di attenuare l'elevato grado di colpevolezza della sua condotta, l'appellante si riferisce a pretese "indagini sommarie" dirette a suo dire, a "risolvere gli aspetti problematici della sanità pubblica", laddove nel caso di specie la sua responsabilità erariale è fondata su indagini accurate e dati documentali incontrovertibili, che non è stato in grado di confutare validamente.

La condotta del Barresi, essendo il medesimo dirigente responsabile della struttura ospedaliera per la quale l'apparecchiatura era stata acquistata, risulta connotata da una macroscopica trascuratezza nell'adempimento dei doveri scaturenti dalla posizione rivestita e dal più totale disinteresse per il fine pubblico che ogni azienda sanitaria pubblica locale deve perseguire, ovverossia quello di impiegare i fondi pubblici assegnati dallo Stato in modo razionale ed economico.

Infine, l'appellante contesta la decisione di prime cure in ordine all'affermata sussistenza del danno e, comunque, alla mancata indicazione, quand'anche fosse sussistente, dei criteri idonei a dimostrarne il *quantum*.

Al riguardo, va rilevato che l'*an* del danno è ontologicamente provato - dunque affatto presunto bensì certo ed attuale -, dal fatto che, essendo rimasta l'apparecchiatura inutilizzata, il costo sopportato per il suo acquisto ha costituito un esborso che ha sottratto risorse ad altri impieghi nel settore sanitario, dunque configurandosi concettualmente quale danno per sviamento delle risorse pubbliche dalle finalità predeterminate.

Senonchè, il Collegio di prime cure ha ritenuto di abbattere il *quantum* azionato alla metà considerando che, essendo il sistema endoscopico acquisito al patrimonio dell'azienda comunque costituisce un bene che ha incrementato il valore di quest'ultimo.

Orbene, circa la doglianza in ordine alla quantificazione del danno, va premesso che, secondo la pacifica giurisprudenza della Cassazione il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale di valutare il danno secondo equità, ai sensi del combinato disposto degli artt.1226 e 2056 c.c., deve fornire, "sia pure con l'elasticità propria dell'istituto e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che lo caratterizza" (Cass. Sez. 3 n.10271/2002, *in terminis* n.6426/2001), l'indicazione dei criteri, anche di tipo indiziario e presuntivo, in base al quale la valutazione è stata effettuata, al fine di impedirne un esercizio del tutto arbitrario e, in quanto tale, sottratto ad ogni controllo.

Orbene, tale indicazione, nella concreta fattispecie, manca del tutto di talchè si configura una nullità in *parte qua* della sentenza, per omessa motivazione su un fatto decisivo, ai sensi del combinato disposto degli artt.156 e 161 c.p.c., che impone a questo Collegio, in quanto giudice del merito, di integrarla.

Assumendo quale parametro valutativo, di tipo meramente presuntivo, la percentuale prevista per gli ammortamenti ordinari delle apparecchiature sanitarie (decreto del Ministro delle Finanze 31 dicembre 1988, gruppo XXI), pari al 12%, se ne deve inferire che il costo dell'apparecchiatura *de qua*,

collaudata nel 2000, all'epoca in cui è stata emessa la sentenza impugnata, si era ormai quasi integralmente azzerato per effetto dell'ammortamento.

Ne consegue che il Collegio di prime cure, nell'escludere dal danno risarcibile un *quantum* pari al 50% del costo di acquisto, ha finito per operare in termini – finanche - di *favor* nei confronti dell'appellante.

Quanto poi alla richiesta, avanzata in via meramente gradata dal dott. Barresi, di esercitare il potere riduttivo, previsto dagli artt.83, comma 1, r.d.n.2440/1923 e 52, comma 2, r.d. n.1214/1934, il Collegio ritiene che questa possa essere valutata favorevolmente in mancanza di un efficace sistema di controllo interno delle risorse, sia umane che strumentali, assegnate alle singole strutture, in cui versava l'ASL n.9 di Locri all'epoca di fatti, evidenziandosi all'esito delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza.

In definitiva, il danno che l'appellante deve risarcire all'ASL n.9 di Locri (oggi ASP di Reggio Calabria), va rideterminato nell'importo di euro 25.000,00 (venticinquemila/00), comprensivo della rivalutazione monetaria, a cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza di primo grado (4 aprile 2008), all'effettivo soddisfo.

Ferma restando la condanna alle spese del giudizio di primo grado, all'appellante, essendone stata confermata, nel merito, la responsabilità amministrativo-contabile acclarata in prime cure, sia pure riducendone il relativo *quantum*, vanno imputate anche le spese di questo grado, comprese quelle del procedimento camerale esitato nel decreto n.98/2014.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

definitivamente pronunciando, nei termini di cui in motivazione, *contrariis reiectis*,

#### **ACCOGLIE PARZIALMENTE**

l'appello iscritto al n.**32866** del ruolo generale dei giudizi e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza **della Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria n.317/2008**:

**CONDANNA** il dott. **Giorgio Barresi** a risarcire, in favore dell'ASL n.9 di Locri (oggi ASP di Reggio Calabria), il danno rideterminato in **euro 25.000,00 (venticinquemila/00)**, importo comprensivo della rivalutazione monetaria, a cui vanno aggiunti gli interessi legali, dalla data della pubblicazione della sentenza di primo grado (4 aprile 2008) fino all'effettivo soddisfo;

**CONDANNA**, altresì, il predetto, al pagamento delle spese anche di questo grado di giudizio, comprese quelle della fase camerale, che si liquidano nell'importo complessivo di euro 176,00 (centosettantasei/00).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2015.

L'ESTENSORE

(Daniela Acanfora)

f.to Daniela Acanfora

Depositata in Segreteria il 29 dic. 2015

Il Dirigente

(dott.ssa Daniela D'Amaro)

f.to Daniela D'Amaro

IL PRESIDENTE

(Luciano Calamaro)

f.to Luciano Calamaro